



CITTA' di ALTAMURA

SETTORE V - POLIZIA LOCALE 1° SERVIZIO – COMANDO E SERVIZI

Tel. -080/3141014 -080/3165111

Via Del Mandorlo n. 21/23

PEC: polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO (con un solo operatore economico) ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento della *“fornitura di divise, indumenti vari ed equipaggiamento per il Corpo di Polizia Locale di Altamura”*, per la durata di 24 mesi

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento della fornitura di vestiario pluristagionale (ivi compresi gli accessori, fregi e segni distintivi di ciascun Agente, Sottufficiale, Ufficiale e del Dirigente/Comandante) ed equipaggiamento del personale della Polizia Locale di Altamura; esso è disciplinato:

- dal D. Lgs. 36 del 31/03/2023;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale;
- dalle disposizioni della lettera di invito;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni soprarichiamate.

Il presente capitolato reca, pertanto, la disciplina dell'accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi.

Il presente capitolato reca, altresì, l'indicazione della tipologia dei beni oggetto della fornitura e le relative specifiche tecniche nonché, tutti i quantitativi necessari al soddisfacimento delle esigenze del personale del Corpo.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'accordo ovvero potrà avere una durata inferiore determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia commissionata alcuna fornitura all'Aggiudicatario, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 3 – AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'aggiudicatario nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a **€ 196.447,82**(Iva esclusa).

L'Amministrazione potrà commissionare all'Aggiudicatario, nel periodo di durata dell'accordo, le forniture oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Aggiudicatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il biennio di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire - senza variazione del prezzo offerto - l'eventuale confezione di taglie conformate per i capi di vestiario e di calzature maggiorate per ciascun tipo di articolo richiesto, secondo le esigenze di questo Comando.

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per la redazione del D.U.V.R.I.

I contratti attuativi del presente accordo quadro saranno finanziati con fondi del bilancio comunale.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIOR OFFERTA

L'accordo quadro sarà concluso a seguito di espletamento di procedura negoziata, con invito ad almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs. n. 36/2023.

La migliore offerta sarà individuata con il criterio del "**minor prezzo**", ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, **mediante ribasso percentuale sull'importo dell'accordo quadro determinato mediante offerta a prezzi unitari (indicati dall'operatore economico), sulla base dei quantitativi stimati dalla stazione appaltante.** .

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, l'amministrazione potrà procedere alla verifica dell'offerta, qualora la stessa appaia anormalmente bassa..

Ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023, l'accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.

Si procederà alla conclusione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione dell'accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il differimento del termine, previsto ai sensi dell'art.17, co.4, D. Lgs. 36/2023, che si stabilisce in ulteriori 180 giorni.

L'Amministrazione ha facoltà di non concludere l'accordo quadro, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, D. Lgs. n. 36/2023, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito elencati:

a. Requisiti di carattere generale:

a.1) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui agli artt. Da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023o;

a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

b. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a e dell' Allegato II.18 art. 7 del D.Lgs. 36/2023:

b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede prestazioni;

b.3) possesso della licenza prefettizia ex art. 28 T.U.L.P.S. per la produzione e vendita di divise per forze di polizia.

c) Requisito di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1 lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023):

c.1) fatturato globale minimo annuo – riferito ad un esercizio (fiscalmente chiuso con bilancio approvato e depositato al momento della pubblicazione del bando) ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio dell'attività del concorrente – non inferiore ad **€ 50.000,00**.

d) Requisito di capacità tecnica e professionale (art. 100, comma 1 lett. c, del D. Lgs. n. 36/2023):

d.1) espletamento, nell'ultimo triennio, di forniture analoghe a quelli oggetto del presente accordo quadro per un importo non inferiore a **€ 100.000,00**.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'impresa partecipante alla gara, sia singolarmente, sia raggruppata, sia consorziata ai sensi dell'art. 68 comma 11 del D.L.vo 36/2023, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, deve essere posseduto al raggruppamento o consorzio nel suo complesso.

Relativamente ai consorzi si applica la disciplina dell'art. 67 del F. Lgs. 36/2023.

ART. 6 - DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- 1.** di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale;
- 2.** di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

3. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatta salva la facoltà ddi richiedere il differimento del termine, ai sensi dell'art. 4 comma 17 del D.Lgs. 36/2023;
4. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente disciplinare normativo;
5. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i., a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Patto di integrità del Comune di Altamura, allegato agli atti di gara;
6. di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62;
7. di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Altamura, allegato alla documentazione di gara

ART. 7 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi al **servizio FVOE (Fascicolo virtuale operatore economico)** e ottenere dal sistema un **PASSOE** da produrre in fase di gara.

ART. 8 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO E SANZIONE PECUNIARIA

Alla presente procedura di gara si applica l'istituto del soccorso istruttorio come previsto dall'art. 101 del D. Lgs. 36/20236.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, qualora richiesto in sede di gara, potrà essere concesso il subappalto dei singoli contratti attuativi. In ogni caso la prevalente fornitura dovrà essere eseguita, in relazione a ciascun contratto attuativo, dall'operatore economico che sottoscriverà l'accordo.

ART. 11 –GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4, D. Lgs. n.36/2023, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al **5%** dell'importo massimo stimato del presente accordo quadro, a garanzia dell'impegno all'esecuzione dell'accordo quadro per tutta la sua durata, in conformità a quanto previsto dal medesimo

ART. 12 - CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO

L'Amministrazione procederà alla conclusione dell'accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

Faranno parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:

- il presente capitolato speciale Allegato A;
- l'elenco massa vestiario Allegato B
- l'elenco dei prezzi unitari offerto in sede di gara Allegato C

ART. 13 – CONTRATTI ATTUATIVI-ORDINATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

I contratti attuativi-ordinativi dell'accordo quadro saranno redatti in conformità allo schema allegato al presente capitolato.

Faranno parte integrante dei suddetti contratti-ordinativi attuativi – contenenti l'individuazione delle forniture da eseguirsi ed il tempo di esecuzione assegnato e le penali in caso di ritardo – i seguenti elaborati, anche se non materialmente allegati,:

- il contratto relativo all'accordo quadro;
- il presente capitolato speciale;
- i prezzi unitari offerti;
- l'offerta economica, recante il ribasso unico offerto.

I Contratti-Ordinativi Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'aggiudicatario che - entro 10 giorni dal ricevimento – dovrà provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: polizialocale.@pec.comune.altamura.ba.it

I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del committente del file sottoscritto dall'aggiudicatario per accettazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 ai contratti-ordinativi attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo articolo.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", applicando alle forniture ordinate ed eseguite i prezzi unitari dedotti in contratto.

I contratti attuativi perfezionati durante la vigenza dell'accordo quadro dovranno essere portati a termine anche qualora, durante il corso della loro esecuzione, l'accordo quadro giunga a scadenza.

ART. 14 - CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI DI FORNITURA

Le caratteristiche tecniche di tutta la massa vestiararia da fornire devono essere conformi alle norme UNI EN 180 9000 e alle norme di legge e regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto. Tutti i materiali dovranno essere conformi alla normativa CEE 89/686 – DLgs. 475 del 04/12/1992 – ministero dei lavori pubblici. Ogni capo di vestiario, confezionato in tessuto rifrangente deve avere impresso un marchio direttamente sul capo di vestiario che riporti il n. di identificazione dell'organismo di controllo autorizzato al rilascio del certificato di conformità (D.Lgs. 4/12/1995 n. 475) oppure un'etichetta sufficientemente grande, visibile, cucita nel capo di vestiario con le caratteristiche suddette.

Tutti i tessuti usati nella confezione dei capi di vestiario dovranno essere opportunamente decatizzati.

Inoltre, per ogni tipo di tessuto è ammesso l'impiego di sostanze coloranti purchè dichiarate non nocive al contatto con l'epidermide umana.

Ogni capo di vestiario o indumento autonomo deve avere un'etichetta che indichi:

- taglia

- ditta fornitrice del tessuto di primaria importanza;
- peso del tessuto g/m;
- composizione del tessuto;
- modalità di lavaggio

Tali etichette devono essere cucite all'interno del capo e poste in maniera tali da essere ben visibili e leggibili.

ART. 15 – RILEVAZIONE TAGLIE

La ditta aggiudicataria è tenuta alla rilevazione delle taglie di ogni componente il Corpo di Polizia Locale.

La rilevazione dovrà avvenire con metodo sartoriale da tecnici specializzati di ambo i sessi con ausilio del cosiddetto misurometro.

Si precisa che lo sviluppo delle varie taglie/drops, deve avvenire sulla base delle modellazioni direttamente dalla ditta aggiudicataria. Per ogni dipendente, oltre ai dati personali ed al numero di matricola e grado, dovranno essere riportati i seguenti dati antropometrici: altezza; circonferenza petto; circonferenza vita; circonferenza fianchi, circonferenza testa, misura calzata, misura collo, taglia/drop. Oltre ai predetti dati antropometrici, per i soggetti per i quali sia necessario apportare uno o più aggiustamenti sartoriali extra drop, dovrà esserne annotata la specificità

ART. 16 - ENTITA' DELLA PRESTAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA

Le divise e gli indumenti vari per il Corpo di Polizia Locale, dovranno avere i requisiti tecnici dei tessuti e i requisiti tecnici di confezione minimi indispensabili riportati nel predetto " *massa vestiario*".

La consegna dovrà essere eseguita entro 90 giorni dalla stipula dei contratti attuativi.

ART. 17 – CONSEGNE E IMBALLAGGIO

La consegna della merce dovrà essere effettuata presso la sede del Comando di Polizia Locale di Altamura (Via Del Mandorlo n. 21), in un unico momento, preavvisando la data di consegna con congruo anticipo.

I capi di vestiario dovranno essere consegnati su apposite grucce, perfettamente stirati, contenuti in confezione Kit personale per ognuno dei destinatari, riportante la dotazione completa per ogni componente del Corpo Polizia Locale. I capi confezionati dovranno essere contenuti in apposito imballaggio a perdere di cartone rigido, completo di barra di sospensione per il vestiario da appendere e recare all'esterno indicazione del destinatario (nominativo e matricola).

La ditta effettuerà la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere e spesa (porto, imballo, facchinaggio, ecc.);

La data in cui la consegna viene effettuata, deve risultare da specifico verbale. Il verbale deve essere firmato dal Dirigente V Settore e dagli incaricati dell'impresa e deve porre in evidenza – fatte salve le operazioni di collaudo — eventuali manchevolezze ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna;

La verifica della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte dell'ufficio destinatario, non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni.

ART. 18 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai fini di controllare la rispondenza delle caratteristiche del tessuto impiegato rispetto sia al campione di riferimento che a quanto dichiarato in offerta, l'Amministrazione Comunale sottoporrà la fornitura a collaudo e si riserva la facoltà di sottoporre i tessuti ad analisi. Il collaudo sarà effettuato in Altamura presso la sede del Comando Polizia Locale con la visione e la misurazione "a campione" dei capi di vestiario ed equipaggiamento.

ART. 19 – ASSISTENZA POST VENDITA

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche contrattuali, la ditta sarà tenuta a sostituire gli articoli che risultassero difettosi o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati dovranno essere ritirati e sostituiti dalla ditta fornitrice a sua cura e spese, a seguito di comunicazione da parte del comando di Polizia Locale dell'avvenuto rifiuto, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione.

Qualora la ditta fornitrice non vi provvede entro il termine indicato, l'Amministrazione potrà spedire al fornitore la merce rifiutata, addebitando le spese di trasporto alla ditta aggiudicataria. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti e dal maggior prezzo di acquisto.

ART. 20 – PENALITA'

Qualora le consegne dei capi risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini previsti in capitolato ed il ritardo fosse superiore a 15 (quindici) giorni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale – per ogni giorno di ritardo – dello 0,10% (zerovirgoladiecimillesimi) sul valore della merce non consegnata nei termini, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari a far tempo dal termine stesso e sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore. Trascorso il termine massimo sopra indicato senza che la consegna abbia avuto luogo, potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, con addebito degli eventuali maggiori costi e l'applicazione del maggior danno.

Penalità per ritardi dell'assistenza tecnica post vendita qualora offerta:

In caso di ritardato intervento, sarà applicata una penale fissa giornaliera del 1% (unpermille) sul valore d'acquisto del capo non consegnato nei termini per ogni giorno di ritardo rispetto a 15 giorni lavorativi di cui al precedente art.10 (ASSISTENZA POST VENDITA).

In caso di mancato intervento senza valide giustificazioni di carattere tecnico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'azienda una penale fissa di € 50,00 (cinquanta/00) rivalendosi sul deposito cauzionale.

Nel caso in cui il numero dei manufatti consegnati per la riparazione risultasse superiore a 20 capi, il termine sarà prorogato di ulteriori 15 giorni consecutivi fermo restando l'applicazione della penale di cui sopra a partire dal ventunesimo giorno.

Penalità relativa al Kit personalizzato:

Nel caso di ritardo nella consegna del Kit personalizzato rispetto ai termini di consegna previsti in Capitolato e nell'offerta se migliorativi, si applicherà la penale indicata nel primo paragrafo del presente articolo.

ART. 21 – SPESE PER ANALISI

Le spese per eventuali analisi dei prodotti-articoli, post-aggiudicazione, ritenute necessarie dalla Commissione Tecnica saranno poste interamente a carico dell'aggiudicataria

ART. 22 – RIFIUTO DELLA FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO .

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere la sostituzione degli indumenti che, a seguito del collaudo e/o delle analisi, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di confezione previste dal presente capitolato o dichiarate in offerta se migliorative. La ditta fornitrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese. Se, trascorsi 30 giorni consecutivi solari dalla data della comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto alle sostituzioni degli indumenti rifiutati, il Comune potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo oltre ai 30 giorni indicati, le penalità stabilite. Qualora, invece l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

ART. 23 – RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria o sull'eventuale cauzione, che in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 24 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte in relazione ai requisiti tecnici indicati negli atti tecnici di gara.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art

1456 C.C., a tutto rischio e danno della Ditta appaltatrice, qualora dovesse verificarsi un ritardo, anche

una sola volta, nelle consegne superiore a 50 (cinquanta) giorni solari, rispetto ai termini stabiliti, nel caso che le confezioni consegnate non corrispondano, in tutto o in parte, alle caratteristiche pattuite o risultino difettose anche dopo l'eventuale riparazione o sostituzione e anche nel caso previsto per la mancata consegna del Kit personalizzato, qualora offerto.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale ad essere risarcita dei danni conseguenti

ART. 25 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai contratti attuativi dell'accordo quadro.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010.

ART. 27 – MODALITA' DI PAGAMENTO

In relazione a ciascun contratto attuativo il pagamento avverrà in una unica soluzione. L'aggiudicatario, a seguito di collaudo positivo della fornitura, emetterà fattura elettronica intestata a Comune di Altamura – Polizia Locale.

Il pagamento avverrà entro **30 giorni** dalla data di ricevimento fattura.

ART. 28 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

È facoltà dell'aggiudicatario, decorsi dodici mesi dall'avvio dell'accordo quadro, l'applicazione della revisione dei prezzi, producendo apposita istanza, con idonea documentazione a comprova delle variazioni delle voci di costo. La revisione è concessa solo a seguito di apposita istruttoria del RUP, da concludersi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, completa della relativa documentazione, e non potrà, in ogni caso, eccedere il 75% della variazione dell'indice FOI nell'anno precedente.

I nuovi prezzi si applicheranno per i contratti attuativi successivi alla concessione della variazione.

ART. 29 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Relativamente ai contratti attuativi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del D. Lgs. 36/2023, in materia di accordo bonario.

Ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs. n. 36/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per qualsiasi controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Bari.

ART. 30 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Altamura, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e

servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Altamura – Piazza Municipio – 70022 – Altamura (Bari) – PEC: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Altamura.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il dirigente Responsabile del V Settore del Comune di Altamura, unitamente al dirigente del I Settore del Comune di Altamura, presso il quale è incardinata il Servizio Contratti.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di Altamura – Piazza Municipio – 70022 – Altamura (Bari) – PEC: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.

ART. 31 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTOE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Responsabile Unico del Progetto, è il **Commissario Capo Giuseppe Ventura**, Responsabile del 1° Servizio – “Comando e Servizi” del Comando di polizia Locale di Altamura.

I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare a mezzo Piattaforma MEPA

ART. 32 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni del Codice Civile e all'allegato B) al Regolamento Regionale Puglia 11 aprile 2017, n. 11 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale”, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 37/2011.

CONTRATTO-ORDINATIVO ATTUATIVO

nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di divise, indumenti vari ed equipaggiamento per il Corpo Polizia Locale di Altamura.

Il Comune di Altamura, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Paola Stefanelli in qualità di Dirigente della Polizia Locale, con sede in Altamura (Ba) in via Del Mandorlo n. 21, cap 70122 (di seguito: committente), la ditta _____ con sede in _____ prov.(____), (di seguito

Appaltatore), premesso

- che in data _____ tra il Committente e l'Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo Quadro
- concernente l'affidamento della fornitura di divise, indumenti vari ed equipaggiamento per il Corpo Polizia Locale di Altamura;
- che ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale la suddetta fornitura deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti-Ordinativi Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

tutto ciò premesso il Committente e l'Appaltatore (di seguito congiuntamente indicati anche come "Parti") convengono quanto segue.

Art. 1. Disciplina del Contratto-Ordinativo Attuativo

Le previsioni del presente Contratto-Ordinativo Attuativo sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale e da tutti gli atti da essi richiamati. Queste ultime concorrono a regolare il presente rapporto secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto del Contratto-Ordinativo Attuativo

Il committente affida all'Appaltatore l'esecuzione delle seguenti forniture ai vari uffici comunali secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente Contratto-Ordinativo Attuativo, che definisce compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di realizzazione delle stesse.

Art. 3. Termini

L'Appaltatore dovrà ultimare la fornitura commissionata con il presente contratto-ordinativo attuativo entro 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di perfezionamento del presente contratto-ordinativo attuativo.

Art. 4. Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura, nessuna esclusa, assunte dall'Appaltatore con il presente Contratto-Ordinativo Attuativo è stimato in € _____, ____ (_____/00) IVA esclusa.

Il corrispettivo è determinato applicando alle singole forniture commissionate il prezzo unitario dedotto nel contratto dell'Accordo Quadro.

Art. 5. Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6. Disciplina

L'esecuzione del presente contratto-ordinativo attuativo, per quanto non specificatamente precisato nel presente atto, è disciplinata dal Capitolato Speciale di Appalto e dal contratto di Accordo Quadro che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Art. 7. Perfezionamento del Contratto-Ordinativo Attuativo

Il presente Contratto-Ordinativo Attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dal Committente, viene inviato a mezzo pec all'appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - deve provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.R.P. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: poliziale@pec.comune.altamura.ba.it

Il Contratto-ordinativo attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

Art. 8. Divieto di cessione del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto ed in conformità a quanto disposto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del presente contratto-ordinativo attuativo dell'accordo quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell'Appaltatore, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell'Appaltatore medesimo ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva.

Art. 9. Risoluzione e recesso

Si applicano gli articoli 122 e 123 del D.Lgs 36/2023.

Art. 10. Cauzione definitiva e garanzie assicurative

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto-ordinativo attuativo, ha già prestato cauzione definitiva a norma di quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto per l'importo massimo stimato dell'accordo quadro di € _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____ ASSICURAZIONI S.P.A. e inviata alla Ragioneria Generale con nota protocollo n. _____ del _____ per l'emissione del relativo buono di carico. Detta cauzione rimarrà vincolata sino all'avvenuta esecuzione del presente atto e sarà svincolata dall'Ufficio Contratti del Comune di Altamura.

Art. 11. Foro competente

Ogni controversia inerente l'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente contratto-ordinativo attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

Art. 12. Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 13. Allegati

Fanno parte integrante del presente Contratto Attuativo:

- il Capitolato Speciale;
- il Contratto di Accordo Quadro;
- l'elenco prezzi offerto in sede di gara;

- l'offerta economica, recante il ribasso unico offerto;
- la cauzione definitiva e le polizze stipulate in sede di sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro.

Data _____

Il Committente

Firmato digitalmente da: _____

L'appaltatore, per accettazione del presente contratto-ordinativo attuativo, nonché per accettazione espressa, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 3, 5, 6, 10, 11 e 13 del presente contratto.

Firmato digitalmente da: _____